

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL "MONUMENTO NATURALE LAGO DI GIULIANELLO "

ART.1

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n T0425 del 21/06/2007 ai sensi dell' art.6 della L.R. del 6 OTTOBRE 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è istituito il Monumento Naturale "Lago di Giulianello".

In adempimento a quanto disposto dal suddetto Decreto ai sensi dell'art. 27 L.R. 29/1997 (norme in materia di aree naturali protette e regionali) ed all' ART. 11 della L. n. 394/1991 (legge quadro in materia di aree naturali protette) la gestione del Monumento Naturale "Lago di Giulianello" viene affidata ai Comuni di Artena e Cori.

ART. 2

Il Monumento Naturale "Lago di Giulianello" è stato istituito quale completamento dell'iter per il riconoscimento della pubblicità delle acque del Lago di Giulianello (detto anche "La Torre") iniziato nel 1978, per volontà di entrambi i comuni al fine di garantire la protezione e la conservazione :

- a) del particolare camminamento delle acque sotterranee che grazie alle sue risorgenze ha dato origine alle formazioni lacustri Lago della Pescara (prosciugato nel 1700), Lago Vetus (prosciugato in epoca probabilmente volsca), Lago di Giulianello (detto anche "La Torre") e numerosi fontanili rurali;
- b) dell'antichissimo sistema di drenaggio ancora funzionante che ha permesso di prosciugare il Lago Vetus (in lingua dialettale Lacoetra) drenandolo all'interno del lago la Torre per mezzo di un cunicolo sotterraneo incavato a volta;
- c) della popolazione algale (Keratella etc.);

- d) della popolazione di rospi che si riproduce ogni anno sulle sponde del lago, di uccelli, pesci, crostacei, sanguisughe e "mignatte";
- e) delle aree circostanti il Lago preservate fino ad ora, grazie all'attività produttiva rispettosa della buona pratica agricola, da attività di cementificazione e costituenti un raro esempio di habitat tipico della campagna romana;
- f) delle sponde del Lago in cui si rilevano interessanti formazioni erbacee igrofile riparali e frammenti di boschi a pioppo e salice bianco;
- g) degli affioramenti tufacei in cui sono presenti ricche comunità terotifiche tipiche dei substrati acidi caratterizzate da *Trifolium cherleri*, *Rumex bucephalophorus*, *Ornithopus compressus*, *Linaria pellisseriana*, *Serapias* spp.;

ART. 3

Il Monumento Naturale è situato nel Comune di Artena in provincia di Roma e nel Comune di Cori in provincia di Latina per un'estensione pari a 167,81 ettari individuata nella cartografia in scala 1 : 10.000 allegata al decreto istitutivo come parte integrante (ALLEGATO A).

È individuata una fascia di tutela lungo il perimetro del lago che si diparte dal confine lacustre per un totale di metri lineari 25 verso l'esterno del bacino. Il comitato di gestione stabilirà le attività permesse all'interno di tale fascia.

ART. 4

Il Lago di Giulianello (detto anche "La Torre") sito nel territorio dei Comuni di Artena e Cori è il terzo lago vulcanico dei Colli Albani ed ha una forma ovale dal perimetro di 1,8 km. Il perimetro del lago è interamente accessibile a piedi.

Il lago ha una profondità massima di 10 metri e raccoglie acque provenienti dal lato sud del vulcano laziale e dal lato nord dei monti Lepini.

L'area è caratterizzata da una vasta depressione che nella parte più profonda raggiunge circa 195 mt sin.

La sua particolare geomorfologia prevede in superficie la presenza di tufo depositato dopo le esplosioni vulcaniche dei pleistocene, e negli strati più profondi la presenza di calcare.

Ciò consente la penetrazione in profondità, da parte delle acque meteoriche, fino al raggiungimento del calcare e quindi la formazione di una falda che nel luogo ove è sito il lago scorre a 200 Mt. Slm.. L'invaso, che è allocato in zona depressa più profonda della ridetta falda sotterranea, ne viene da questa intersecato ed alimentato.

L'assenza di processi antropici rilevanti ha consentito fino ad oggi la conservazione del sistema naturale di raccolta, il mantenimento delle acque in un buon grado di trofia ed il territorio circostante in ottime condizioni naturalistiche e quindi paesaggistiche con equilibrio tra le attività lavorative dell'uomo (attività produttiva agricoltura) e la vita delle specie animali e vegetali.

Occorre pertanto indagare costantemente lo stato delle acque, della falda sotterranea, del bacino imbrifero apparente, del sistema di drenaggio al fine di assumere le necessarie iniziative di tutela del peculiare ecosistema nei confronti di opere anche non strettamente ricadenti all'interno dell'area tutelata ma che potrebbero interessarla danneggiando segnatamente il camminamento delle acque sotterranee.

ART. 5

All'interno del Monumento Naturale:

1) tutte le specie vegetali esistenti sono protette (ad eccezione delle infestanti); le autoctone vanno incrementate, mentre quelle introdotte saranno conservate ove compatibili con quelle autoctone. Le specie non compatibili verranno rimosse secondo le leggi in materia forestale;

2) ai sensi dell' art. 27 comma 3 della LR 29/1997 eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per mantenere equilibri ecologici devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente di gestione dell'area naturale protetta e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, iscritte in un elenco tenuto dall'Amministrazione provinciale di residenza a seguito della frequentazione di un apposito

corso, organizzato dalla provincia medesima, finalizzato a fornire una idonea conoscenza circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare i prelievi e gli abbattimenti selettivi.

Il Comitato di gestione si impegna a denunciare eventuali danni da fauna selvatica all'autorità competenti;

3) la Pesca sarà permessa solo sportiva, con *canna* da riva possibile solo su apposite piazzole e per un numero di persone individuate e previste dall'Ente di Gestione;

4) le cannuce lungo le sponde del Lago sono vegetazione speciale protetta. Sono tutelati anche i rospi e le sanguisughe (cd. mignatte).

Deroghe al presente articolo sono ammesse per :

a) prelievi ittici delle specie predatrici non autoctone per ricomporre squilibri ecologici accertati o a scopo di ricerca scientifica; previo nulla osta dell'istituto Superiore della Ricerca Ambientale (ISPRA)

ART. 6

All'interno del Monumento Naturale si applicano le misure di salvaguardia previste dall' art. 8 della L. R. 29 /1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Vengono vietate le seguenti attività:

1. la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali; nonché l'introduzione di specie estranee vegetali o animali e litotipi estranei alle sequenze geologiche locali che possano alterare l'equilibrio naturale;

2. l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio sugli immobili esistenti che non comportino modifiche di carattere strutturale , nonché le esecuzioni di eventuali indagini archeologiche se non previa autorizzazione delle Istituzioni competenti sul territorio e salvo quanto previsto nelle deroghe del presente articolo;

3. la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea ,la raccolta dei funghi ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa e di quanto necessario per la

ri-naturalizzazione dell'area e per lo svolgimento delle attività agricole;
4. l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio ambientale, per la gestione dell'area e per lo svolgimento delle attività agricole ed economiche ivi presenti, per mezzi di soccorso, per tutte le Forze dell'ordine.

5. l'uso di imbarcazioni a motore

6. l'apertura di cave e discariche nonché l'asportazione di minerali;

7. la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;

8. l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica informativa del Monumento Naturale;

9. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati dal comitato di gestione;

10. l'accensione di fuochi all'aperto;

11. l'abbandono di rifiuti;

12. lo svolgimento di attività che provochino inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico.

Deroghe al presente articolo sono ammesse per:

a) prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati o a scopo di ricerca scientifica; previo nulla osta dell'Istituto Superiore per la Protezione e della Ricerca Ambientale (ISPRA)

b) attività scientifica e didattica, di cui all'articolo 12.

ART. 7

L'attività di custodia quotidiana del Lago è assicurata dal personale fornito dai Comuni di Artena e Cori e da un apposito corpo di volontari che può svolgere non solo attività di controllo ma anche attività di rilevamento dati da utilizzare a fini scientifici (rilevazione delle temperature dell'acqua e dell'aria, anemometro, avvistamento e documentazione fauna stanziale e migratoria, studio della popolazione algale - Keratella).

ART. 8

Ogni violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni dettate dal presente regolamento comporta sanzioni pecuniarie nella misura prescritta dalla Legge Regionale 5 Luglio 1994, n 30.

Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 Novembre 1981, n 689 e s.m.

ART. 9

Fino alla data di esecutività del piano e del presente regolamento previsti dall'articolo 3, comma 2, al monumento si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della Lr. 29/1997 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3;

ART. 10

Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento deve essere nominato il Comitato di Gestione

ART. 11

Il Comitato di Gestione ha durata di cinque anni ed è formato da sette membri più i due sindaci, quali membri stabili dello stesso.

I sette membri sono così ripartiti :

- Tre nominati dal Consiglio Comunale di Artena
- Tre nominati dal Consiglio Comunale di Cori
- Uno rappresentante i proprietari dei terreni ricadenti all'interno dell'area del Monumento Naturale

Entro trenta giorni dalla nomina dei membri nominati dai rispettivi Consigli Comunali i proprietari devono comunicare il nominativo del proprio rappresentante.

In difetto esso viene eletto a sorte tra i proprietari dai membri nominati dai comuni.

I membri del comitato eleggono un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario che nel primo mandato svolgono le proprie mansioni a titolo non oneroso.

Il Comitato di gestione può essere coadiuvato da un organismo scientifico composto da due esperti qualificati nella tutela dei beni ambientali,

designati uno per ogni Comune.

I membri dell' organismo scientifico possono avere, su espressa delega del Comitato di Gestione, anche funzioni operative.

Il Comitato di Gestione entro i primi sei mesi di insediamento delinea il programma quinquennale del proprio operato che viene sottoposto alla approvazione dei consigli comunali di Artena e Cori.

La sede del Comitato di gestione, per il primo quinquennio, viene individuata nella sede della delegazione del Comune di Cori , sita in Giulianello, messa a disposizione a titolo gratuito.

Il comitato si impegna a redigere un proprio regolamento relativo all'attività di gestione. Tale regolamento deve essere approvato dai consigli comunali di Artena e Cori

ART. 12

Il Comitato di Gestione si impegna a promuovere ed organizzare un'attività di ricerca volta ad approfondire e diffondere la conoscenza del patrimonio storico-naturalistico del Monumento Naturale , le attività didattiche ed educative che dovranno essere soprattutto finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dei beni del Monumento Naturale e del territorio circostante.

ART.13

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalla disciplina contenuta nelle "Disposizioni sulla legge in generale", in particolare alla disposizione dell'art. 12 delle "Preleggi"

ART.14

Modifiche al presente regolamento possono essere approvate dai rispettivi Consigli Comunali su proposta del comitato di Gestione.